



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0008936/I Data: 24/05/2017 09:57

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della II Commissione Consiliare
Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge “Disposizioni per l’introduzione dell’esenzione dal pagamento dell’IRAP per le Onlus” (Reg.Gen. n. 430)

Ad iniziativa dei Consiglieri Zinzi, Mocerino, Cesaro, Beneduce.
Depositata in data 22 maggio 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per l’esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 24 MAG. 2017

PRESIDENTE



Consiglio Regionale
della Campania

Proposta di legge: <<Disposizioni per l'introduzione dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le Onlus >>.

I Consiglieri: Gianpiero Zinzi

Carmine Mocerino

Armando Cesaro

Flora Beneduce

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 130



Consiglio Regionale
della Campania

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 130

RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

L'esenzione dall'IRAP per le Società ONLUS, introdotta nell'ordinamento tributario italiano dal Decreto Legislativo n. 446/1997 e approvata dalla legge finanziaria 2008, ha assunto da allora natura di tributo proprio della Regione.

Analizzando il Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 sul <<Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale>> e, in particolare, dalle norme di cui all'Articolo 10 (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) in vigore dal 29 gennaio 2009 - con effetto dal 1° gennaio 1998 e all'Articolo 12 (Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi) in vigore dal 2 gennaio 1998 - con effetto dal 1° gennaio 1998, **emerge chiaramente un favor del legislatore verso tali organizzazioni in virtù dello svolgimento di un'attività ritenuta di valore e utilità sociale.**

Nondimeno, la norma di cui all'Articolo 21 (Esenzioni in materia di tributi locali) in vigore dal 2 gennaio 1998 - con effetto dal 1° gennaio 1998, prevede che: *m <<I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi>>*

Dunque, **tutti gli enti non commerciali risultano soggetti passivi dell'Imposta Regionale sulle attività produttive** (art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs 446/97). Tuttavia, per alcune categorie di enti non commerciali e in particolare per le Onlus, molte regioni hanno ridotto le aliquote o le hanno esentate dal pagamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs 460/97.

A tale riguardo si è espressa la Corte Costituzionale, **considerando le suddette disposizioni incostituzionali ai sensi dell'art. 119, comma 2 Cost.;** con la sentenza n. 296 del 22 settembre 2003, infatti, è stata sancita l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, e 4 della legge regionale del Piemonte 5 agosto 2002, n.20. In particolare, l'articolo 1 prevedeva l'esonero per l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici "dal versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dagli obblighi contabili inerenti tale imposta, quali la presentazione periodiche delle dichiarazioni". La Corte Costituzionale ha considerato il suddetto articolo in contrasto con quanto disposto dall'art.119, comma 2 della Costituzione.

Ciononostante, il legislatore nazionale, manifestando chiaramente ancora una volta il suo favor verso organismi esercenti determinate attività, con la legge finanziaria 2008 (legge 244/2007), è intervenuto, anche se in modo indiretto, in favore delle Onlus, consentendo a queste ultime di mantenere l'esenzione dal tributo.

La finanziaria ha, infatti, stabilito all'art.1, commi 43-45, che a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'imposta regionale sull'attività produttive sarà istituita con legge regionale. In altri termini l'Irap



Consiglio Regionale
della Campania

sarà considerata un tributo regionale e non statale e alle regioni sarà attribuito il potere di legiferare in merito. Esse potranno, nei limiti disposti dalla legislazione statale, modificare le aliquote e introdurre deduzioni e agevolazioni speciali. Alla luce di ciò, le regioni, avvalendosi delle disposizioni statali contenute nel D.Lgs 460/97 art. 21, hanno potuto esentare le Onlus dal pagamento dell'Irap senza creare contrasti con le norme costituzionali.

L'Irap per le Onlus è conteggiata in base agli articoli 3, comma 1, lettera e) e 10 del D.Lgs 446/1997; in sintesi:

- se non viene svolta attività commerciale, l'Irap è dovuta sulle retribuzioni spettanti a dipendenti e assimilati, co.co.co. e lavoro autonomo occasionale;
- se viene svolta anche attività commerciale, per questa parte l'Onlus è assoggettata a imposta come le società di capitali, con la particolarità che si devono suddividere in modo proporzionale tra attività commerciale e non commerciale i costi riferibili a entrambe.

Come si può constatare, la base imponibile, per le attività istituzionali delle Onlus, è formata dal costo del lavoro che, nella maggior parte dei casi, è a tempo indeterminato. Orbene, questo stesso costo del lavoro per dipendenti a tempo indeterminato, se sostenuto nel settore privato (imprese industriali, commerciali, di servizi, banche, assicurazioni, eccetera, ossia i soggetti ex articoli da 5 a 9 del D.Lgs 446/1997), è diventato deducibile dal valore della produzione Irap a partire dall'esercizio 2015, così come è diventato deducibile il costo dei lavoratori "stagionali", seppure a determinate condizioni, a partire dal 2016. Sono invece esclusi da tale deduzione gli enti privati che svolgono esclusivamente attività non commerciali (articolo 10 del D.Lgs 446/1997), mentre per gli enti che svolgono prevalentemente attività non commerciali si ritiene che la deduzione spetti per i soli costi del personale riferibili all'attività commerciale svolta (in tal senso, vedasi la circolare Assonime 7/2015, paragrafo 1).

Non risultano immediatamente percepibili le motivazioni per cui non sia stata riconosciuta anche alle Onlus la deducibilità del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato sostenuto nell'ambito della loro attività istituzionale.

Va segnalato che, la maggioranza delle Regioni italiane, prevede norme di favore per le Onlus, riducendo o azzerando, già da tempo, l'aliquota ordinaria del 3,90% da applicare sulla base imponibile delle Onlus. Ad esempio, l'appendice alle istruzioni del modello Irap 2016 evidenzia che la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia continuano a esentare le Onlus, la Toscana ha ridotto l'aliquota al 2,98%, l'Emilia Romagna al 3,21%, il Piemonte l'ha diminuita al 2,25% solo per le Onlus che si occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria, mentre la Campania (con Lazio e Liguria) non prevede agevolazioni.

Appare, quindi, evidente che la maggior parte delle Regioni meritoriamente prevede un'esenzione Irap per le Onlus e dunque, sebbene sarebbe auspicabile che tale virtuosa previsione fosse estesa a livello nazionale, risolvendo alla radice la questione Irap per le Onlus, è opportuno che intanto la Regione Campania si adegui alle Regioni virtuose prevedendo l'agevolazione per le Onlus.



Consiglio Regionale
della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti a 250.000,00 euro, si provvede tramite quota parte dello stanziamento iscritto al **Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 approvato con legge regionale del 20 gennaio 2017, n. 3.**

Gu/.



Consiglio Regionale
della Campania

Art. 1

(Esenzione dall'IRAP per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

1. Con decorrenza 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", i soggetti individuati dall'articolo 10 dello stesso decreto sono esentati dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate.
2. I soggetti beneficiari dell'esenzione, di cui al comma precedente, devono far pervenire alla Regione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del d. l.vo 460/1997 ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto.

Blf.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Consiglio Regionale
della Campania

Art. 2

(Entrata in vigore e norma finanziaria).

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti a 250.000,00 euro, si provvede tramite quota parte dello stanziamento iscritto al **Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 approvato con legge regionale del 20 gennaio 2017, n. 3.**

Blf.